

Bruxelles, 14.9.2016
COM(2016) 597 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

{SWD(2016) 297 final}

{SWD(2016) 298 final}

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Allegato

- (1) La sezione 2 è così modificata:
- a) alla lettera b), è aggiunto un secondo paragrafo:
“Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.”;
 - b) alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:
“In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell’ottica di conseguire un obiettivo iniziale complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell’ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, e di aumentare l’accesso agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.”;
- (2) nella sezione 3, è aggiunta la lettera d):
- “d) la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare un’operazione come attività speciale:
- la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche nazionali di promozione e prestatori privati;
 - la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati;
 - l’esposizione a rischi specifici, quali tecnologie non testate, dipendenza da nuove controparti, senza esperienza o ad alto rischio, strutture finanziarie o rischi che sono nuovi per la BEI, per il settore o per la zona geografica in questione;
 - le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato; o
 - altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida politiche della BEI, determinano un aumento dell’esposizione al rischio di credito;”;
- (3) nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:

“Esso è reso pubblico non appena è sottoscritta un’operazione coperta dalla garanzia dell’Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.”;

(4) la sezione 6 è così modificata:

(a) la lettera b) è così modificata:

i) al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

“Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di *default* e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.”;

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (*Transaction Loan Grading*) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.”;

iii) al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.”;

(b) la lettera b) è così modificata:

i) al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Per determinare se un’operazione presenta rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.”;

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.”;

(5) nella sezione 7, alla lettera c), la parola “iniziale” è soppressa;

(6) la sezione 8 è così modificata:

(a) nella seconda frase del primo paragrafo, la parola “iniziale” è soppressa;

(b) nella prima frase della lettera a), la parola “iniziale” è soppressa;

(c) nella prima frase della lettera b), la parola “iniziale” è soppressa.